



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

PROCEDURA APERTA

CONVENZIONE ASSICURATIVA ALL RISKS BENI CON ESCLUSIONE DEL RISCHIO  
NUCLEARE

<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ED ALL'ASSICURAZIONE ALL RISKS BENI CON ESCLUSIONE DEL RISCHIO NUCLEARE .....</b>	<b>4</b>
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione .....	4
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione all risks beni con esclusione del rischio nucleare .....	5
1.2.1 <i>Fabbricati</i> .....	5
1.2.2 <i>Contenuto/Enti assicurati/Cose assicurate</i> .....	5
1.2.3 <i>Dati</i> .....	5
1.2.4 <i>Sedi - Edifici di tipologia civile, uso uffici e/o simili</i> .....	5
<b>SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....</b>	<b>6</b>
Art. 2.1 – Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione .....	6
Art. 2.2 – Oneri fiscali .....	6
Art. 2.3 – Pagamento del premio .....	6
Art. 2.4 – Estensione territoriale.....	6
Art. 2.5 – Variazioni del rischio .....	6
Art. 2.6 – Facoltà di recesso .....	7
Art. 2.7 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	7
Art. 2.8 – Buona fede .....	7
Art. 2.9 – Regolazione del premio.....	7
Art. 2.10 – Ispezione cose assicurate.....	8
Art. 2.11 – Rinuncia al diritto di rivalsa .....	8
Art. 2.12 – Modifica delle condizioni.....	8
Art. 2.13 - Interpretazione del contratto .....	8
Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente .....	8
<b>SEZIONE 3 – RISCHI ASSICURATI – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE “ALL RISKS” BENI.....</b>	<b>9</b>
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	9
Art. 3.2 – Precisazioni ed estensioni.....	9
Art. 3.3 - Beni assicurati.....	10
Art. 3.4 - Esonero dall'indicazione dei beni - Ubicazione dei rischi.....	10
Art. 3.5 - Esclusioni.....	12
Art. 3.6 – Regime di garanzia, valore dei beni, limiti di indennizzo.....	12
Art. 3.7 - Franchigie, scoperti.....	13
Art. 4.1 - Oggetto della copertura.....	13
4.1.1 <i>Beni e/o apparecchiature e attrezzature scientifiche;</i> .....	13

4.1.2 Valori monetari ed altri assimilabili, materiali preziosi, terre rare ed isotopi, etc. - Portavalori - effetti personali .....	13
Art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione.....	13
Art. 4.3 - Capitali assicurati.....	14
Art. 4.4 Garanzia portavalori.....	14
<b>SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI .....</b>	<b>15</b>
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro .....	15
Art. 5.2 - Accadimento del sinistro.....	15
Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno .....	15
Art.5.4 - Determinazione del danno .....	16
Art.5.5 - Mandato ai periti .....	16
Art.5.6 - Onorario periti.....	16
Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo.....	16
Art. 5.8 – Informazioni sui sinistri .....	17
Art. 5.9 – Calcolo del premio .....	17
Tabella 1 - Valore beni immobili e mobili assicurati .....	18
Tabella 2 – Dettaglio per centro del valore beni immobili assicurati.....	19
Tabella 3 – Dettaglio per centro del valore degli impianti di ricerca assicurati .....	20
CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	20
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE .....	21
MISURE RESTRITTIVE SANZIONI INTERNAZIONALI .....	22
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE.....	22

**SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ED ALL'ASSICURAZIONE  
ALL RISKS BENI CON ESCLUSIONE DEL RISCHIO NUCLEARE**

**Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato

<b>Compagnia/Società</b>	La Società o Compagnia di Assicurazione che assicura la copertura del rischio
<b>Agenzia /Contraente</b>	Soggetto che stipula l'assicurazione: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – le cui attività istituzionali sono regolate dall'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
<b>Categoria</b>	Raggruppamento, definito dall'Agenzia, di rischi o soggetti assicurati aventi caratteristiche omogenee
<b>Assicurato</b>	Soggetto nell'interesse del quale è prestata la garanzia
<b>Annualità assicurativa</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
<b>Premio annuo imponibile</b>	Somma, al netto delle sole imposte e tasse, dovuta annualmente dall'Agenzia alla Compagnia a fronte della copertura dei rischi assicurati
<b>Premio annuo finito</b>	Somma, comprensiva di imposte e tasse, dovuta dal contraente alla compagnia a fronte della copertura dei rischi assicurati
<b>Premio annuo provvisorio</b>	Somma dovuta dall'Agenzia a titolo di deposito soggetta a revisione a fine annualità assicurativa sulla base dei dati definitivi oggetto del computo dei premi
<b>Imposte e tasse</b>	Oneri fiscali di legge vigenti alla data e gravanti sul premio imponibile
<b>Comunicazioni</b>	Scambio formale di informazioni fra l'Agenzia e Compagnia effettuate per lettera raccomandata alla quale sono parificati fax, telegrammi, telex, posta elettronica
<b>Sinistro</b>	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Danno</b>	Conseguenze di un sinistro
<b>Terrorismo</b>	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte
<b>Periti</b>	Persone riconosciute professionalmente esperte, per titolo e/o iscrizione negli appositi albi, nei settori di specifica competenza in base alla natura del rischio

<b>Attività</b>	Insieme delle azioni, a carattere scientifico e/o generale, attuate dall'Agenzia per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e non
<b>Indennizzo o risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Massimali</b>	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di danno
<b>Limite di risarcimento o di indennizzo</b>	Importo massimo risarcibile
<b>Franchigia</b>	Importo fisso da detrarsi dall'indennizzo
<b>Scoperto</b>	Percentuale di indennizzo che rimane a carico dell'Agenzia

## **Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione all risks beni con esclusione del rischio nucleare**

### **1.2.1 Fabbricati**

Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, inclusi i capannoni pressostatici, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "contenuto", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà

### **1.2.2 Contenuto/Enti assicurati/Cose assicurate**

Si intende tutto quanto si trova sistemato all'interno dei fabbricati ed è destinato a servizio o non a servizio dello stesso, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, con la esclusione di quanto definito alla voce fabbricati, ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto;

- veicoli iscritti al PRA
- Centri localizzazione territoriale delimitata da recinzione od altro di proprietà della Assicurata nella quale la stessa svolge le proprie attività Istituzionali

### **1.2.3 Dati**

Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte di programmi elettronici

Primo Rischio Assoluto il risarcimento integrale del danno, nell'ambito dei limiti massimi di indennizzo stabiliti, senza l'applicazione della clausola di proporzionalità sulla base del valore dei beni (art. 1907. C.C).

### **1.2.4 Sedi - Edifici di tipologia civile, uso uffici e/o simili**

Valore a nuovo la spesa onnicomprensiva, nell'ambito dei limiti massimi di indennizzo stabiliti, necessaria per l'integrale ripristino o sostituzione del bene danneggiato in modo da garantirne l'uso e la funzionalità originaria.

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 2.1 – Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2022 ed ha scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2025. La Compagnia si impegna comunque a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione.

In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

### **Art. 2.2 – Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 2.3 – Pagamento del premio**

Il Contraente pagherà alla Compagnia:

- a) la prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia;
- b) le appendici di regolazione entro 90 giorni, dalla data di consegna dei relativi documenti, ritenuti formalmente corretti, da parte della Società;
- c) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) che comportino il versamento di un premio, entro 90 giorni dalla data di consegna dei relativi documenti, ritenuti formalmente corretti, da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 2.4 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

### **Art. 2.5 – Variazioni del rischio**

Le variazioni di rischio hanno valenza solo ai fini della determinazione del premio e non sulle condizioni di assicurazione.

La Compagnia, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Recesso", non può chiedere disdetta alla copertura assicurativa per eventuali variazioni di rischio.

Il premio annuo di cui al precedente art. 2.3 non è soggetto ad alcun aggiornamento per tutta la durata di cui all'art. 2.1, salvo la facoltà della Compagnia di chiedere la revisione dei premi vigenti per le singole coperture assicurative qualora, nel corso di validità del contratto si verificano variazioni in aumento nell'entità dei rischi assicurati e/o limiti di indennizzo stabiliti.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'ENEA e rinuncia al diritto di recesso.

L'Enea ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla compagnia di tali variazioni fornendo tutte le informazioni utili alla valutazione della nuova situazione.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **Art. 2.6 – Facoltà di recesso**

Le Parti hanno facoltà di recesso, notificando con lettera raccomandata, la volontà di interruzione del rapporto assicurativo, solo alla scadenza delle singole annualità nell'ambito di vigenza di cui all'art. 2.1, espresso con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alle scadenze medesime. È tuttavia facoltà dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata. In tale caso entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'ENEA ha facoltà entro 30 giorni dal recesso chiedere la proroga della copertura assicurativa fino a completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di una nuova gara.

In tal caso la Compagnia si obbliga a prorogare la copertura assicurativa alle condizioni contrattuali ed economiche pro-rata – vigenti, per un periodo massimo di 180 giorni dal recesso.

#### **Art. 2.7 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

L'Assicurato e/o il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **Art. 2.8 – Buona fede**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

#### **Art. 2.9 – Regolazione del premio**

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, senza obbligo di notifica degli stessi da parte del contraente in corso di ogni periodo di riferimento.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti dalla stessa, in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio. Tale regolazione potrà essere attiva, passiva o nulla in base alla consistenza effettiva dei parametri utilizzati per la determinazione del premio relativo alle singole garanzie e sulla base dei documenti tenuti dall'Agenzia per l'anno a cui si riferisce la regolazione.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere corrisposte entro 90 giorni dalla comunicazione.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata. Se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **Art. 2.10 – Ispezione cose assicurate**

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati, la documentazione e quant'altro connesso alle coperture assicurative.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire, a richiesta, tutte le indicazioni e le informazioni in suo possesso.

L'esercizio di tale facoltà non comporta, in alcun modo e per alcun motivo, qualsiasi variazione agli impegni e agli obblighi assunti dalla Compagnia per la copertura del rischio assicurato.

#### **Art. 2.11 – Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Compagnia rinuncia salvo in caso di dolo – al diritto di surroga verso le persone delle quali l'ENEA deve rispondere a norma di legge purché l'Agenzia, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

In base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 emessa in data 07.03.2003 e s.m.i., l'Enea ha affidato in gestione a SOGIN alcuni beni patrimoniali di proprietà ENEA, pertanto la rinuncia al diritto di surroga si applica anche nei confronti di SOGIN.

Inoltre, l'ENEA ha affidato alla Società Nucleco la gestione del "Servizio Integrato" e relativi beni per il trattamento, condizionamento e deposito di rifiuti a bassa e media attività e pertanto la rinuncia al diritto di surroga si applica anche per Nucleco S.p.A. per i beni di proprietà ENEA.

L'ENEA ha anche affidato ad alcune delle Società e Consorzi partecipati beni di proprietà per lo svolgimento delle loro attività, pertanto la rinuncia al diritto di surroga si applica anche alle società e consorzi partecipati dall'ENEA stessa.

#### **Art. 2.12 – Modifica delle condizioni**

Le eventuali modifiche delle condizioni tutte della presente Convenzione, successive alla sua stipula, devono essere concordate tra le parti e provate per iscritto.

#### **Art. 2.13 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Agenzia Contraente.

### **SEZIONE 3 – RISCHI ASSICURATI – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE “ALL RISKS” BENI.**

Attività della Contraente (a titolo esemplificativo ma non limitativo): l’Agenzia svolge le proprie attività istituzionali, ivi comprese quelle a carattere nucleare, in strutture complesse denominate Centri di Ricerca ed in edifici di tipo civile, uso uffici e/o simili (Sedi).

#### **Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione**

La Società si impegna a risarcire l’Assicurato per tutti i danni materiali e diretti e/o consequenziali originati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa (ivi compresi furto, ammanchi, appropriazione indebita, infedeltà, rapina, saccheggio estorsione, malversazione, scippo) ai beni assicurati, ovunque ubicati, generalmente in Italia, e in tutto il mondo, anche presso terzi, Dipendenti e/o Amministratori, salvo solo quanto espressamente escluso.

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente, di origine accidentale, e i danni conseguenti, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

#### **Art. 3.2 – Precisazioni ed estensioni**

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo l’assicurazione risarcisce anche i costi sostenuti per i danni, a meno che non siano fra quelli esplicitamente citati nel seguente Art. 3.5 -Esclusioni- e/o coperti dall’assicurazione sulla Responsabilità Civile dell’Ente, relativi a:

a) perdita dei dati presenti nei sistemi informatici dell’Agenzia in conseguenza di un danno materiale e diretto indennizzabile che colpisca gli stessi sistemi informatici. Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione dei dati perduti o alterati a causa di:

- Errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista;
- Virus.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dalla denuncia del sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;

b) maggiori costi, rispetto a quelli normalmente sostenuti in assenza di sinistro, per proseguire l’attività (a parziale deroga dell’articolo 3.5 – esclusioni – lettera n) a seguito di inondazioni, alluvioni e allagamenti causati da eventi naturali e catastrofici.

La compagnia non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione delle attività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, scioperi che impediscano le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi dalla denuncia del sinistro;

c) beni di Terzi sia all’interno dei Centri e/o Sedi dell’Agenzia, sia al suo esterno in conseguenza di sinistro occorso ai beni dell’Agenzia;

d) beni di Terzi presenti e/o utilizzati all'interno dei Centri e delle Sedi dall'Agenzia e/o solo utilizzati all'esterno indipendentemente da sinistro occorso ai beni dell'Agenzia.

### Art. 3.3 - Beni assicurati

La copertura assicurativa si intende operante per tutti i beni materiali per i quali l'Agenzia, per contratto o per legge, abbia interesse assicurabile.

Qualsiasi cosa non trovasse collocazione nelle seguenti tipologie, si intenderà assicurata alla partita c) "apparecchiature":

- part. a) fabbricati ed equivalenti, comprensivi di tutte le parti ed impianti di loro pertinenza;
- part. b) impianti di ricerca di qualsiasi tipo, comprensivi di tutto quanto di pertinenza;
- part. c) impianti, apparecchiature ed attrezzature fissi o mobili, di qualsiasi natura e tipo, relativi alle infrastrutture di servizio di tipo generale o specifico necessari per il corretto funzionamento dei Centri e delle Sedi (ad es. sottostazioni elettriche, impianti condizionamento generali, ecc.);
- part. d) apparecchiature ed attrezzature tecnico scientifiche di qualsiasi natura e tipo;
- part. e) arredi, mobili ed apparecchiature uso ufficio, ecc.
- part. f) libri, riviste ed attrezzature specifiche in dotazione alle biblioteche;
- part. g) valori monetari ed altri assimilabili, materiali preziosi, terre rare ed isotopi inerenti all'attività dell'Agenzia, etc.;
- part. h) mezzi mobili di trasporto locomozione e semoventi non iscritti al P.R.A..

### Art. 3.4 - Esonero dall'indicazione dei beni - Ubicazione dei rischi

L'Agenzia è esonerata dall'indicazione analitica dei singoli beni, convenendosi di fare riferimento, ad ogni effetto, alle risultanze della documentazione in suo possesso che è tenuta ad esibire previa richiesta dell'Assicuratore.

Nell'allegata tabella vengono indicati Centri e Sedi dell'Enea:

TIPOLOGIA	INDIRIZZO	ATTIVITÀ SVOLTE	REGIME PATRIMONIALE
Centro BRASIMONE	Località Brasimone – Camugnano BO	Ricerca, gestionali	Proprietà
Centro BRINDISI	Cittadella della ricerca	Ricerca	Locazione
Centro CASACCIA	Via Anguillarese 301 ROMA	Ricerca, gestionali	Proprietà
Centro FRASCATI	Via Enrico Fermi 11 FRASCATI ROMA	Ricerca, gestionali	Proprietà
Centro ISPRA	Presso CCR EURATOM ISPRA VARESE	Ricerca	Proprietà
Centro MANFREDONIA	SS. 89 GARGANICA Km178.7 Manfredonia (FG)	Ricerca	Proprietà
Centro MONTECCUCCOLINO	Via dei Colli 16 – Montecuccolino BOLOGNA	Ricerca	Locazione
Centro PORTICI	Località Granatello – Portici NAPOLI	Ricerca	Proprietà

Centro SALUGGIA	Via Crescentino snc Saluggia VC	Ricerca, gestionali	Proprietà
Centro S. TERESA	Pozzuolo di Lericci SP	Ricerca	Proprietà
Centro TRISAIA	SS. JONICA Km 419.5 Rotondella (MT)	Ricerca, gestionali	Proprietà
Sede ROMA	Lungo Tevere Amm. Thaon di Revel 76	Gestionali	Proprietà
Sede BOLOGNA E MEDICINA	Via Martiri di Montesole 4 Via Bianca Farina	Ricerca; Gestionali	Locazione
Sede LAMPEDUSA	Capo Grecale - Lampedusa	Ricerca	Proprietà
Sede BRUXELLES	Rue de Namour 72 – 74 – Bruxelles	Gestionali	Locazione
Sede FAENZA	Via Granarolo 62 Faenza RAVENNA	Ricerca	Locazione
Ufficio GENOVA	c/o CNR Via De Marini, 6	Gestionali	Locazione
Ufficio PALERMO	Via Catania 2	Gestionali	Locazione
Ufficio PISA	c/o CNR- Via G. Moruzzi n° 1 Località S. Cataldo (PI)	Gestionali	Locazione
Ufficio FIRENZE	c/o CNR- Via Madonna del Piano 10 Sesto Fiorentino (FI)	Gestionali	Locazione
Ufficio PESCARA	Via Parini, 21	Gestionali	Locazione
Ufficio MESTRE	Via Torino, 105	Gestionali	Locazione
Ufficio CAMPOBASSO	c/o Regione Molise - Contrada Colle delle Alpi s.n.c.	Gestionali	Locazione
Ufficio POTENZA	c/o Regione Basilicata	Gestionali	Locazione
Ufficio BARI	Via Roberto da Bari, 119	Gestionali	Locazione
Ufficio REGGIO CALABRIA	Via Nazionale Pentimele, 230	Gestionali	Locazione
Ufficio di Milano		Gestionali	Locazione
Uffici/laboratori di BERGAMO presso Kilometro rosso		Gestionali/Ricerca	Locazione

L'ENEA dispone complessivamente di una rete di 17 Uffici Territoriali (di cui alcuni già attivati ed altri in corso di attivazione) che forniscono a Regioni, Enti Locali e sistema produttivo consulenza, supporto tecnico-scientifico e servizi di formazione e informazione, trasferimento di know-how e per l'attuazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica per la pianificazione energetico-ambientale e la gestione di strumenti incentivanti a valenza territoriale. Tali uffici sono ospitati in strutture in locazione, in comodato e/o altre forme di collaborazione. Presso tali uffici/laboratori vengono dislocate attrezzature tecniche (computer, periferiche, mobili ufficio etc.) ed attrezzature scientifiche (strumentazione scientifica, computer etc.) in relazione alle esigenze dell'ENEA stessa. Tali attrezzature sono di proprietà ENEA e sono comprese nei valori dell'inventario dell'ENEA stessa.

### **Art. 3.5 - Esclusioni**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile) a risarcire i danni:

- a) ad opere d'arte od equivalenti;
- b) da deterioramento e/o logorio per normale utilizzo e/o mancata manutenzione di fabbricati e macchinari;
- c) ad eventi per i quali per legge o per contratto, deve risponderne il costruttore o il fornitore;
- d) ai fabbricati nei quali siano in corso di esecuzione opere di ristrutturazione che coinvolgano strutture portanti e/o inerenti la staticità degli edifici stessi;
- e) franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- g) dovuti a sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso;
- h) per ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- i) causati da dolo degli Organi Direttivi dell'Agenzia;
- j) causati da qualsiasi forma di utilizzo di combustibili nucleari e/o prodotti residui radioattivi;
- k) causati da furto/rapina di: Terre rare, isotopi, materiali radioattivi e nucleari in genere;
- l) causati da eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- m) dovuti a inondazioni, alluvioni e allagamenti causati da eventi naturali e catastrofali;
- n) dovuti a terrorismo o sabotaggio;
- o) dovuti a terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo, valanghe e slavine.
- p) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- q) causati da inquinamento in generale compreso l'inquinamento radioattivo e nucleare e/o contaminazione ambientale.

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa i danni connessi a:

- r) impianti nucleari italiani e stranieri, anche se disattivati;
- s) apparecchiature industriali e mediche che usano materie o detengono sostanze radioattive anche a scopo di ricerca;
- t) scorie radioattive;
- u) trasporto di sostanze radioattive;
- v) presenza di natanti a propulsione nucleare, compresi i sommergibili, in alcune aree portuali o che incrociano in prossimità delle coste italiane;
- w) caduta di satelliti con sistemi nucleari a bordo;
- x) ogni reazione nucleare, radiazione nucleare, contaminazione radioattiva.

### **Art. 3.6 – Regime di garanzia, valore dei beni, limiti di indennizzo**

La copertura assicurativa opera secondo il criterio del valore a nuovo fino alla concorrenza dei limiti massimi di indennizzo fissati. La Compagnia di assicurazione rinuncia a valersi, in caso di sinistro, della applicazione della regola proporzionale per il caso di "Assicurazione parziale" o "sottoassicurazione".

Il valore complessivo dei beni, il limite di indennizzo per ogni singolo sinistro e per annualità assicurativa sono quelli indicati alla Tabella i cui valori rappresentano i valori riportati nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 dell'Agenzia, la cui validità viene confermata dalla Contraente.

La Compagnia si impegna a non sollevare eccezione alcuna all'operatività della copertura assicurativa e all'indennizzabilità dei danni qualora detti valori non risultassero corretti.

#### **Art. 3.7 - Franchigie, scoperti**

Il pagamento degli indennizzi dovuti, relativamente ai beni rientranti nella "Sezione 3" della presente convenzione, sarà effettuato previa detrazione per ciascun sinistro di un importo pari a 25.000 Euro.

### **SEZIONE 4 – CONDIZIONI COPERTURA “ALL RISKS” BENI MOBILI PARTICOLARI**

#### **Art. 4.1 - Oggetto della copertura**

La garanzia assicurativa è applicata, alle seguenti partite:

##### **4.1.1 Beni e/o apparecchiature e attrezzature scientifiche;**

La garanzia assicurativa è applicata a beni e/o apparecchiature e attrezzature scientifiche dell'Agenzia e/o di terzi e/o rese disponibili all'Agenzia medesima, nelle seguenti situazioni:

- a) in corso di consegna e trasportate da vettori terzi autorizzati;
- b) installate in modo stabile e/o temporaneo su veicoli, autoveicoli e natanti di proprietà dell'ENEA;
- c) solo trasportate mediante mezzi di proprietà ENEA e/o mezzi dei dipendenti ENEA;
- d) installate a qualsiasi titolo, in Italia ed all'Estero, in modo temporaneo o permanente presso Società, Enti (compreso l'Enea), Istituzioni pubbliche e/o private e/o in mostre ed esposizioni e/o posizionate in mare;
- e) i beni destinati in comodato d'uso gratuito ai propri Dipendenti e Organi Direttivi utilizzati nelle attività lavorative fuori dalla sede di lavoro;

Per quanto attiene ai beni in corso di consegna e trasportate da vettori terzi autorizzati con provenienza italiana e/o estera, la copertura assicurativa richiesta si intende operante con la clausola da magazzino venditore a magazzino compratore ivi compresa l'eventuale giacenza nei magazzini.

##### **4.1.2 Valori monetari ed altri assimilabili, materiali preziosi, terre rare ed isotopi, etc. - Portavalori - effetti personali**

La garanzia è applicata a:

- valori monetari ed altri assimilabili custoditi nelle casseforti site presso i vari centri e sedi ENEA; (massimo unitario, per cassaforte, compreso fra 10.000,00/50.000,00 euro/giorno);
- valori monetari ed altri assimilabili trasportati, saltuariamente da dipendenti dell'Agenzia - all'occasione specificatamente incaricati - (numero di trasporti annuo medio di 5 – 10);
- materiali preziosi custoditi nelle casseforti site presso i vari centri e sedi ENEA;
- terre rare e isotopi;
- effetti personali dipendenti in missione.

#### **Art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione**

Per i beni indicati all'art. 4.1 vengono **applicate tutte le condizioni di cui alla Sezione 3 con le seguenti deroghe:**

- all'Art. 3.5. - Esclusioni: viene abolito il punto (i) per cui la copertura assicurativa copre anche i danni causati da dolo degli Organi Direttivi dell'Agenzia.
- l'Art. 3.7. – Franchigie, Scoperti e Limite di indennizzo: viene annullato in toto, convenendosi che per tali beni l'indennizzo/risarcimento verrà pagato calcolando il valore a nuovo (ove applicabile in relazione alla natura del bene) nei limiti dei massimali specificati e senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.

#### Art. 4.3 - Capitali assicurati

Secondo il medesimo regime di garanzia previsto all'Art.3.5., Il valore complessivo dei beni, il limite di indennizzo per ogni singolo sinistro e per annualità assicurativa sono i seguenti (importi in euro):

Beni assicurati	Valore totale assicurato	Limite per sinistro	Limite per anno
<b>Attrezzature ed apparecchiature scientifiche installate su veicoli, autoveicoli e natanti</b>	3.000.000	500.000,00	1.500.000
<b>Attrezzature ed apparecchiature scientifiche trasportate su mezzi di proprietà dell'assicurato e/o di vettori terzi e/o mezzi dei propri dipendenti</b>	1.500.000	500.000,00	1.000.000
<b>Attrezzature ed apparecchiature scientifiche installate a qualsiasi titolo in Italia ed all'estero, in modo temporaneo o permanente presso società, enti (compreso l'ENEA), istituzioni pubbliche e/o private e/o in mostre ed esposizioni e/o posizionate in mare.</b>	3.000.000	1.500.000,00	2.500.000
<b>Valori monetari ed altri assimilabili custoditi in casseforti</b>	150.000	50.000	150.000
<b>Portavalori</b>	100.000	20.000	75.000
<b>Materiali preziosi in casseforti</b>	300.000	100.000	300.000
<b>Terre rare e isotopi</b>	80.000	40.000	80.000
<b>Effetti personali</b>	10.000	3.000	10.000

#### Art. 4.4 Garanzia portavalori

La garanzia s'intende prestata, fino al limite di indennizzo indicato all'art.4.3 Capitali Assicurati, contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che detengono i valori stessi.

Per dipendenti si intendono l'Assicurato, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori e tutti i prestatori di lavoro in genere. Gli appartenenti agli Istituti di Polizia Privata, Istituti di Vigilanza, le Guardie Giurate, gli Agenti delle Forze dell'Ordine e società e/o organismi simili, incaricati dall'Assicurata, sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti e prestatori di lavoro".

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori), come più sopra definiti, che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni.

Si intendono compresi i danni da furto e rapina avvenuti durante le eventuali operazioni di carico e scarico dei valori.

## **SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI**

### **Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro**

La denuncia del sinistro con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia di Assicurazione, entro 30 giorni lavorativi dall'accadimento o dal momento in cui l'Ufficio preposto alla gestione ne è venuto a conoscenza, ovvero dal giorno in cui ne ha avuto la possibilità.

### **Art. 5.2 - Accadimento del sinistro**

Le garanzie assicurative coperte dalla Convenzione sono operanti alla sola condizione che il sinistro sia avvenuto durante il periodo di efficacia della stessa.

### **Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno**

La Compagnia è obbligata, fatte salve eventuali specifiche disposizioni, entro 15 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla completa e compiuta valutazione del danno, alla definizione del suo ammontare con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Compagnia o da un Perito da questa incaricato; oppure dall'ENEA o persona da questi designata;
- da due Periti nominati uno dalla Compagnia e l'altro dall'ENEA con apposito atto unico a richiesta di una delle Parti.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b):

- i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro o prima su richiesta di uno di essi;
- il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
- ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo;
- se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
- i risultati delle operazioni peritali, con allegate le stime dettagliate, devono essere raccolti in apposito verbale.

In caso di sinistro l'ENEA deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

La Compagnia dichiara di considerare indennizzabili anche i sinistri causati da colpa grave dell'ENEA.

La Compagnia dichiara inoltre di assumere a proprio carico le spese relative alle conseguenze delle azioni poste in atto dall'Agenzia per la limitazione dei danni, in caso di avvenuto sinistro.

L'ENEA deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

#### **Art.5.4 - Determinazione del danno**

La presente copertura assicurativa è stipulata “a valore a nuovo” pertanto:

- per i fabbricati si stima la **spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per contenuto e apparecchiature in genere, **il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità**, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Pertanto, la determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo le spese necessarie per ricostruire o rimpiazzare i beni distrutti o per riparare quelli danneggiati, deducendo solo il valore ricavabile dai residui.

- per la perdita dei dati si stima il costo per il reinserimento dei dati perduti;
- per i maggiori costi gli stessi vengono determinati sulla base della documentazione dell'Agenzia comprovante detti extra costi per il periodo necessario al ripristino delle condizioni normali di attività.

#### **Art.5.5 - Mandato ai periti**

Nell'ambito dei propri specifici campi di competenza ed in relazione alla copertura fornita e ai rischi connessi e coperti e fatte salve eventuali specifiche disposizioni, i Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio;
- verificare la quantità e la natura delle persone e/o cose danneggiate;
- determinare il valore dell'indennizzo e/o il risarcimento dovuto in relazione alla natura del sinistro ed alle condizioni per la stessa previste.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri due Periti nel verbale definitivo di perizia.

#### **Art.5.6 - Onorario periti**

La Compagnia rimborserà – in caso di danno risarcibile – entro il limite del 3% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000,00. per sinistro, le spese e gli onorari di competenza del perito e/o del consulente che l'ENEA avrà scelto e nominato, nonché la quota parte (50%) di spese e onorari a carico dell'ENEA a seguito della nomina del terzo perito.

Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le rimanenti spese vengono ripartite, in pari proporzione, fra Compagnia e ENEA.

#### **Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo**

Nell'ambito delle coperture assicurative fornite, ai rischi connessi e coperti e fatte salve eventuali specifiche disposizioni riportate nelle singole sezioni e/o sottosezioni, la Compagnia, entro 15 giorni dalla definizione del danno e salvo che non sia stata fatta opposizione, deve provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, a

favore di chi di diritto previa quietanza da parte dell’Agenzia, di tutti gli importi dovuti a titolo di indennizzo e/o rimborso spese tramite bonifico bancario e con valuta fissa a favore del beneficiario.

Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori secondo i valori di legge. In caso di opposizione, la Compagnia, si impegna ad anticipare –entro 30 giorni- il pagamento di un acconto pari al 30% del danno presunto sempre che l’ammontare del danno presunto sia uguale o maggiore di 50.000,00 di Euro.

#### **Art. 5.8 – Informazioni sui sinistri**

La Società si obbliga a fornire al Contraente:

- dopo ogni denuncia di sinistro, il numero di posizione assegnata, l’ispettorato sinistri competente e il nome del Perito liquidatore;
- al termine di ogni annualità, una documentazione riepilogativa dei sinistri, indicando:
- i sinistri complessivamente denunciati (numero)
- i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
- i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell’evento, la data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all’Agenzia Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (in formato elettronico foglio elettronico tipo excel).

Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 15 giorni. Gli obblighi a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

#### **Art. 5.9 – Calcolo del premio**

Il premio annuale dalla Contraente viene così calcolato:

<b>Partite assicurate</b>	<b>Somme assicurate</b>	<b>Tasso annuo imponibile</b>	
<b>Fabbricati e infrastrutture di servizio</b>	188.645.834		
<b>Impianti di ricerca</b>	411.930.184		
<b>Apparecchiature tecnico-scientifiche</b>	181.543.457		
<b>Mobili, arredi, attrezzature</b>	3.204.588		
<b>Biblioteca</b>	22.483.160		
<b>Beni di terzi</b>	6.500.000		
<b>Danni consequenziali</b>	1.500.000		
<b>Ricorso terzi</b>	1.500.000		
<b>Perdita dati</b>	500.000		
<b>Maggiori costi</b>	500.000		

Partite assicurate	Somme assicurate	Tasso annuo imponibile	
Attrezzature ed apparecchiature scientifiche installate su veicoli, autoveicoli e natanti	3.000.000		
Attrezzature ed apparecchiature scientifiche trasportate su mezzi di proprietà dell'assicurato e/o di vettori terzi autorizzati e/o mezzi propri dei dipendenti	1.500.000		
Attrezzature ed apparecchiature scientifiche installate a qualsiasi titolo in Italia ed all'estero, in modo temporaneo o permanente presso società, enti (compreso l'ENEA), istituzioni pubbliche e/o private e/o in mostre ed esposizioni e/o posizionate in mare	3.000.000		
Valori monetari ed altri assimilabili custoditi in casseforti	150.000		
Portavalori	100.000		
Materiali preziosi in casseforti	300.000		
Terre rare e isotopi	80.000		
Effetti personali dipendenti in missione	10.000		
<b>Totale somme assicurate</b>	826.447.223	Totale premio imponibile	
<b>Riepilogo / sviluppo premi</b>			
<b>Premio imponibile annuo</b>	TASSE	% Tasse	_____

**Tabella 1 - Valore beni immobili e mobili assicurati**

Partite assicurate	VALORE BENE	MASSIMALI	
		PER SINISTRO	MASSIMALI PER DURATA
Fabbricati e infrastrutture di servizio	188.645.834	10.000.000	15.000.00
Impianti di ricerca	411.930.184	25.000.000	75.000.000
Apparecchiature tecnico-scientifiche	181.543.457	12.500.000	25.000.000
Mobili, arredi, attrezzature	3.204.588	450.000	900.000
Biblioteca	22.483.160	2.500.000	5.000.000
Beni di terzi	6.500.000	500.000	1.000.000

Partite assicurate	VALORE BENE	MASSIMALI	
		PER SINISTRO	MASSIMALI PER DURATA
Danni consequenziali	1.500.000	1.000.000	2.500.000
Ricorso terzi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
Perdita dati	500.000	500.000	1.000.000
Maggiori costi	500.000	500.000	1.000.000
Attrezzature ed apparecchiature scientifiche installate su veicoli, autoveicoli e natanti	3.000.000	500.000,00	1.500.000
Attrezzature ed apparecchiature scientifiche trasportate su mezzi di proprietà dell'assicurato e/o di vettori terzi autorizzati e/o mezzi propri dei dipendenti	1.500.000	500.000,00	1.000.000
Attrezzature ed apparecchiature scientifiche installate a qualsiasi titolo in Italia ed all'estero, in modo temporaneo o permanente presso società, enti (compreso l'ENEA), istituzioni pubbliche e/o private e/o in mostre ed esposizioni e/o posizionate in mare	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Valori monetari ed altri assimilabili custoditi in casseforti	150.000	50.000	250.000
Portavalori	100.000	20.000	75.000
Materiali preziosi in casseforti	300.000	150.000	300.000
Terre rare e isotopi	80.000	20.000	75.000
Effetti personali dipendenti in missione	10.000	3.000	10.000
<b>Totale somme assicurate</b>	<b>826.447.223</b>		

**Tabella 2 – Dettaglio per centro del valore beni immobili assicurati**

Si riporta di seguito il dettaglio per centro del valore beni immobili di proprietà assicurati:

Centro ENEA	Costo storico di realizzazione
S. Teresa	3.951.600,77
Trisaia	25.420.716,74
Saluggia	9.648.604,00
Casaccia	60.527.988,21
Brasimone	16.635.096,56

Sede Legale	21.151.331,37
Frascati	27.260.040,21
CCR Ispra	7.087.730,00
Portici	16.962.726,46
<b>Totale complessivo</b>	<b>188.645.834,32</b>

**Tabella 3 – Dettaglio per centro del valore degli impianti di ricerca assicurati**

Si riporta di seguito il dettaglio per centro ENEA del valore degli impianti di ricerca assicurati:

<b>Centro ENEA</b>	<b>Costo storico</b>
Bari (presso Università)	157.807,00
Bologna	453.310,75
Brasimone	18.337.674,82
Brindisi	1.152.810,51
Casaccia	114.720.857,39
Faenza	1.568.273,01
Foggia	50.000,00
Frascati	165.347.849,69
Ispra	2.014.181,91
Lampedusa	263.197,04
Padova (presso Consorzio RFX)	48.526.966,00
Piacenza (presso società SIET)	1.890.031,00
Portici	13.531.716,30
Saluggia	1.652.662,08
S. Teresa	1.743.042,03
Trisaia	36.947.319,20
<b>Totale complessivo</b>	<b>408.357.698,73</b>
Impianti in corso di costruzione	3.572.485,27
<b>Totale</b>	<b>411.930.184,00</b>

#### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;

- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
  - e) computer hacking;
  - f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
  - g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
  - h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
  - i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
  - j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
- salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

#### **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE**

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

#### **MISURE RESTRITTIVE SANZIONI INTERNAZIONALI**

La compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia assicurativa a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

#### **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE**

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i.) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (le Acque), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii.) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii.) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi/Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.